

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2030

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTUSCELLI, REGGIANI, BERLINGUER MARIO, FORTUNA

Presentata il 29 gennaio 1965

Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra le cause della crisi della giustizia — di cui è grave manifestazione la crescente sfiducia dei cittadini nella giustizia dello Stato — si comprende giustamente la mancanza di serenità dei magistrati, derivante dall'esistenza della « carriera », che li costringe per molti anni ed in taluni casi per tutto il corso della loro vita giudiziaria, ad uno stato di tensione e di vera e propria lotta, che non tornano certo a vantaggio della celerità e della bontà dell'amministrazione della giustizia. Sono note le polemiche contro i concorsi per titoli, per preparare i quali i magistrati erano portati a redigere sentenze con la preoccupazione di essere giudicati più che di giudicare; aboliti i concorsi per titoli e sostituiti a tale sistema di promozione gli scrutini ed i concorsi per esami, la situazione è forse peggiorata, specie in relazione a questi ultimi che, mentre non appaiono affatto idonei a selezionare i migliori tra i magistrati (non sono tra l'altro, i teorici i giudici migliori) li distolgono dal loro normale lavoro, premiano quelli che riescono ad essere assegnati ad uffici di minore impegno, discreditano ed umiliano i non vincitori.

Anche il sistema degli scrutini dà luogo, in concreto, agli inconvenienti lamentati per il concorso per titoli, con l'aggravante della frequente diversità di valutazione tra Commissioni di scrutinio e Consiglio superiore della Magistratura.

A tali considerazioni contro i sistemi di « promozione » dei magistrati si aggiunge, per quanto riguarda la promozione da magistrato di tribunale (nei cui ruoli la legge 24 maggio 1951, n. 392 collocò giustamente i pretori) a magistrato di appello, la considerazione che non sussiste alcuna diversità di funzione tra l'una e l'altra categoria: infatti i magistrati di appello esercitano la stessa funzione del giudizio di merito dei pretori e dei magistrati di tribunale, che può comprendere anche il secondo grado, sia in pretura (rispetto alle sentenze del giudice conciliatore), sia in tribunale (rispetto alle sentenze del pretore).

Non vi è dunque alcuna differenza che separi i pretori dei magistrati di tribunale, e questi e quelli dai magistrati di appello; e non vi è quindi alcuna ragione per mantenere lo sbarramento tra le due qualifiche.

La situazione sembra matura per l'abolizione di tale sbarramento e dei conseguenti concorsi, esami, scrutini, fonte degli inconvenienti così frequentemente ed autorevolmente lamentati e per l'unificazione dei ruoli dei magistrati di merito, e lo scorrimento per semplice anzianità.

Al compimento del dodicesimo anno dalla promozione a magistrato di merito, si consegue, per effetto della presente proposta di legge, il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti per i magistrati di appello; e possono conseguirsi, a giudizio del Consiglio superiore della Magistratura, su parere del

Consiglio distrettuale competente, le funzioni attualmente attribuite ai magistrati di appello.

Deriva logicamente, dalla sostanziale identità tra le due funzioni, la « reversibilità » in concreto, delle medesime, nel senso che i magistrati cui siano state attribuite le funzioni dei magistrati di appello, possono tornare ad esercitare, con il loro consenso, le funzioni precedentemente esercitate.

Onorevoli colleghi! Convinti che l'abolizione della « carriera », quanto meno nell'am-

bito dei magistrati di merito, mentre aderisce al precetto costituzionale dell'articolo 107, terzo comma (« i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni »), elimina un'importante causa di turbamento, di emozioni, di umiliazioni dei magistrati, restituendo loro la serenità indispensabile per una più efficiente amministrazione della giustizia, vi raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ruolo dei magistrati di merito)

I posti distintamente previsti nel vigente ruolo organico per i magistrati di corte di appello e per i magistrati di tribunale sono unificati nel ruolo dei magistrati di merito, fermo restando l'attuale ordine di anzianità.

La promozione a magistrato di merito viene conseguita dagli aggiunti giudiziari secondo le disposizioni e con le modalità previste dall'articolo 139 del vigente ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Funzioni e trattamento economico dei magistrati di merito)

I magistrati di merito sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e di pretore.

Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori giudiziari dopo un anno di tirocinio.

I magistrati di merito, dopo 12 anni dalla promozione di cui al secondo comma dell'articolo 1, ricevono il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti per i magistrati di appello, compreso ogni assegno e integrità, a qualsiasi titolo corrisposto.

Al compimento di tale data, possono essere destinati, dal Consiglio superiore della Magistratura, su parere motivato del Consiglio giudiziario competente, ad esercitare le funzioni di consigliere di corte di appello, sostituto procuratore generale di corte di appello,

presidente di tribunale, o presidente di sezione, procuratore della Repubblica, o procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di corte di cassazione, pretore nelle preture cui sono attualmente assegnati magistrati di corte di appello.

ART. 3.

(Disposizione finale).

È abolita ogni disposizione che consideri come una promozione l'attribuzione ai magistrati di merito delle funzioni già demandate ai magistrati di appello, o preveda tale attribuzione con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 2, o sia comunque contraria o incompatibile con la presente legge.